



CONF.A.I.L.

Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro

STATUTO

*APPROVATO DAL VIII CONGRESSO NAZIONALE CONFEDERALE
TENUTOSI IN TORRE DEL GRECO (NA) NEI GIORNI 14 e 15 OTTOBRE 2021*

Il giorno 07 Maggio 1964, presso la sede in Milano, Piazza E. Duse n. 3, si è costituita la Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro – CONF.A.I.L. che riunisce democraticamente tutti i lavoratori di tutte le categorie per fini e per scopi esclusivamente sindacali, per la difesa dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali.

La CONF.A.I.L. è indipendente da qualsiasi influenza di GOVERNO, di CONFESSIONI e di PARTITI POLITICI.

Atto costitutivo e statuto depositati sia presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sezione Rapporti Sindacali – Via Flavia n.6 ROMA, sia presso il Notaio Dott. Francesco Quartararo coadiuvato dal Dott. Angelo Manzoni in Milano ed ivi registrato il 12 Maggio 1964 n. 10142 serie G 3310 n. 33345/65 di rep.

Modifiche statutarie sono state verificate, approvate ed apportate nei Congressi Nazionali Confederati tenutosi:

- 29 e 30 Maggio 1981 – Congresso tenutosi a Milano.
- 28, 29 e 30 Maggio 1987 – Congresso tenutosi a Rimini
- 11 e 12 Dicembre 1992 – Congresso tenutosi a Miramare di Rimini (Rimini)
- 30 e 31 Maggio 2008 – Congresso tenutosi a Rimini.
- 14 e 15 Ottobre 2021 – Congresso tenutosi in Torre del Greco (NA).

Le variazioni statutarie sono depositate presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione IV° della Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali già sezione Rapporti Sindacali – via Flavia n.6 Roma e registrate con atti di repertorio n. 118.444 – Notaio Quaggia Luciano in Milano.

PARTE PRIMA

Definizione – Principi fondamentali – Sede – Scopi e compiti

Art. 1

Denominazione e sede

La Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro CONF.A.I.L., è l'Organizzazione democratica ed unitaria dei lavoratori/lavoratrici di ogni convinzione religiosa e politica, associati per la difesa, sul piano democratico, dei comuni interessi professionali economici, sociali e morali.

La CONF.A.I.L. è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni religiose e di partiti e movimenti politici.

Ripudia e combatte ogni forma di molestia, discriminazione e violenza contro le donne e per orientamento sessuale ed identità di genere.

Ripudia il fascismo ed il razzismo, sostiene i valori e i principi di legalità e contrasta le associazioni mafiose, terroristiche e criminali.

La CONF.A.I.L. adegua i propri programmi e le proprie azioni ai dettati della Costituzione della Repubblica Italiana e ne propugna la piena attuazione.

Considera la pace tra i popoli, bene supremo dell'umanità.

La sede legale della CONF.A.I.L. è in Milano – Viale Abruzzi n°38.

Con delibera della Segreteria Confederale potrà essere istituita una sede operativa in altro luogo.

Per eventuali contenziosi o controversie che vedano coinvolte la Confederazione o le proprie Federazioni, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 2

Scopi

La CONF.A.I.L. si prefigge i seguenti scopi:

1. realizzare le aspirazioni della classe lavoratrice ad un orientamento sociale più giusto, sino alla emancipazione completa del lavoro, raggiungibile attraverso l'eliminazione della soggezione salariale, nel più assoluto rispetto della libertà;
2. promuovere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori italiani, nonché l'elevazione costante del loro livello culturale e professionale;
3. organizzare i lavoratori e guidarli nelle lotte per la difesa dei loro interessi e per l'affermazione dei loro diritti contro tutte le forze che vi si oppongono;
4. rafforzare, nella rigorosa applicazione del metodo democratico all'azione sindacale, la coscienza associativa dei lavoratori e renderli effettivamente partecipi delle lotte che affrontano e dei fini che l'organizzazione sindacale vuole raggiungere;
5. intervenire attivamente in tutti i problemi di politica sociale ed economica ed ogni volta che, direttamente o indirettamente, siano in gioco le sorti della classe lavoratrice.
6. Promuovere la lotta contro ogni forma di discriminazione, promuovendo la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei parasubordinati, degli autonomi non imprenditori e senza dipendenti, dei disoccupati, degli inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli

anziani.

7. Promuovere nella società, anche attraverso la contrattazione sindacale, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e promuovendo e tutelando il principio della non discriminazione fra i sessi.

Art. 3

Compiti

Per il raggiungimento degli scopi indicati al precedente articolo, la CONF.A.I.L. intende:

1. promuovere impostazioni e soluzioni unitarie dei problemi che interessano i lavoratori al fine di realizzare, e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale, la maggior parte possibile dei lavoratori nel proseguire rivendicazioni comuni;
2. assistere le Federazioni Nazionali nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e nella regolamentazione di tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro, assumendo la direzione di quelle trattative relative a rapporti di carattere generale o intercategoriale o ad essa deferite dalle Federazioni;
3. promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti, ed in particolare di quella previdenziale e mutualistica al fine di dare ai lavoratori una efficace tutela dei loro diritti;
4. elevare la condizione culturale dei lavoratori convocando assemblee e conferenze, fondando circoli culturali, promuovendo iniziative turistiche per l'impiego del tempo libero;
5. promuovere ed incoraggiare il movimento cooperativistico collegandolo con il movimento sindacale;
6. influenzare attraverso la stampa ed ogni altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore dei problemi dei lavoratori e dell'azione sindacale.

Art. 4

Responsabilità Confederale

La Confederazione risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dalla Segreteria Confederale tramite il Segretario Generale.

A tutti i livelli le cariche elettive sono gratuite, compreso quella dei revisori dei conti e dei probiviri, salvo rimborso spese.

Art. 5

Le tutele individuali

Le Unioni Territoriali Regionali e Provinciali, le Federazioni Nazionali, Regionali e Provinciali di Categoria, nonché le Rappresentanze aziendali e RSU, ove elette, hanno autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e sono responsabili in via esclusiva di tutte le obbligazioni dai medesimi rispettivamente assunte tramite le proprie Segreterie per qualsivoglia titolo e/o ragione nei confronti di terzi.

La CONF.A.I.L. e le sue strutture, al fine di realizzare un'efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in attività o in pensione, nonché dei disoccupati e degli inoccupati, promuove la costituzione - in proprio o in convenzione - di specifiche strutture (Istituti, Enti, Società) per l'erogazione di servizi.

La CONF.A.I.L. considera la tutela e i servizi alla persona complementari alla rappresentanza collettiva del sindacato generale e, in questo contesto, la finalità della politica della CONF.A.I.L. per le tutele individuali consiste nel contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona.

Le tutele individuali rappresentano una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Confederazione.

PARTE SECONDA

Art. 6

Struttura della CONF.A.I.L.

La CONF.A.I.L. è strutturata come segue:

- A) Confederazione Generale da cui derivano:
 - 1. Unioni Territoriali Regionali di Categoria;
 - 2. Unioni Territoriali Provinciali di Categoria;
- B) Federazioni Nazionali di Categoria che a loro volta si diramano in:
 - 1. Sindacato Regionale di Categoria;
 - 2. Sindacato Territoriale di Categoria;
 - 3. le Rappresentanze sindacali aziendali di Categoria;

Titolo I

Strutture di base

Art. 7

Rappresentanze Sindacali Aziendali

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie riuniscono nel proprio seno i lavoratori/lavoratrici appartenenti alle unità aziendali dell'area territoriale di competenza.

Attraverso le Rappresentanze il lavoratore aderisce alla CONF.A.I.L. e svolge la propria attività sindacale.

Art. 8

Compiti delle Rappresentanze Aziendali

La Rappresentanza Aziendale svolge i seguenti compiti:

- a) provvede al tesseramento Federativo nell'Azienda, trasmettendone le rispettive deleghe alla Segreteria Provinciale di categoria territorialmente competente alla riscossione dei contributi associativi;
- b) collabora con il sindacato provinciale di categoria alla preparazione delle liste per le elezioni delle rappresentanze sindacali aziendali ed unitarie;
- c) identifica le istanze dei lavoratori in sede aziendale segnalandole al Comitato Provinciale di settore o al sindacato provinciale di categoria;
- d) cura l'azione di propaganda nell'azienda in collaborazione con il sindacato provinciale;
- e) elegge i propri rappresentanti al congresso del sindacato provinciale.

Titolo II

Federazioni Nazionali

Art. 9

Struttura ed inquadramento delle Federazioni Nazionali

Tutte le RSA/RSU, i Sindacati Territoriali Provinciali e Regionali della stessa categoria costituiscono, in via di associazione, la Federazione Nazionale di Categoria.

Le modalità di costituzione, di funzionamento, di responsabilità e di

finanziamento delle Federazioni Nazionali, dei Sindacati Territoriali Regionali e Provinciali di categoria, sono fissate dallo Statuto Confederale.

Art. 10

Autonomia delle Federazioni nazionali di Categoria, dei Sindacati Territoriali Regionali e Provinciali

I Sindacati Provinciali, le unità categoriali di territorio e le Federazioni Nazionali hanno, nella loro rispettiva competenza, il più ampio diritto di iniziativa circa l'azione diretta alla difesa degli interessi dei lavoratori rappresentati, nel rispetto dell'indirizzo derivante dal presente statuto e delle decisioni degli organi confederali.

Spetta all'organizzazione sindacale di categoria la stipulazione, il rinnovo, le modificazioni, la gestione e la denuncia dei contratti di lavoro e la conduzione dell'azione sindacale conseguente.

L'Organizzazione di categoria locale è tenuta ad informare preventivamente l'organismo sindacale gerarchicamente superiore delle iniziative che vorrà intraprendere.

Art. 11

Organi delle Federazioni Nazionali

Gli organi delle Federazioni Nazionali sono:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Comitato Centrale;
3. la Segreteria;
4. il Collegio dei Probiviri;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

La composizione, i compiti e le modalità di elezione di rinnovo delle cariche sindacali degli organismi delle Federazioni, sono regolati dallo Statuto Confederale.

Titolo III

Unioni Sindacali Provinciali

Art. 12

Unioni Sindacali Provinciali

L'Unione Sindacale Provinciale è costituita da tutte le Strutture/Categorie Sindacali del territorio provinciale di competenza.

Art. 13

Compiti delle Unioni Provinciali

Le Unioni Sindacali Provinciali realizzano l'unità organizzativa dei lavoratori di tutte le Strutture/Categorie nell'ambito del proprio territorio.

Esse coordinano nella provincia tutte le organizzazioni di categoria della CONF.A.I.L., svolgendo compiti analoghi a quelli che la Confederazione assolve su tutto il territorio nazionale in conformità agli scopi istitutivi indicati agli articoli 2 e 3 del presente statuto. Le Unioni Sindacali, pertanto, svolgono i seguenti compiti:

- a) promuovono ed organizzano l'azione necessaria per la difesa degli interessi e dei diritti dei lavoratori della località e del territorio in cui operano raccogliendone e realizzandone le aspirazioni;
- b) assistono le Categorie, a livello locale, all'elaborazione dei programmi rivendicativi, come pure nel corso delle trattative e delle eventuali lotte;
- c) provvedono agli studi ed alle documentazioni necessarie ad illustrare i

- problemi sociali, che interessano i lavoratori;
- d) agevolano e realizzano la solidarietà tra tutte le Categorie in appoggio alle rivendicazioni comuni ed in vista dei comuni obiettivi;
 - e) studiano e realizzano le iniziative necessarie alla soluzione dei problemi dell'assistenza e previdenza; dei trasporti cittadini e provinciali, dell'abitazione popolare, delle aziende municipalizzate, dell'immigrazione interna, e dell'emigrazione, ed ogni altra questione di ordine generale che investe la vita dei lavoratori della provincia;
 - f) promuovono la costituzione degli strumenti predisposti ad assicurare la presenza della CONF.A.I.L. nelle attività para sindacali, (patronato di assistenza, addestramento professionale, organizzazione del tempo libero, attività cooperativistiche, ecc.);
 - g) assolvono a tutti quei compiti e prendono tutte quelle iniziative che il Comitato Centrale dell'Unione riterrà necessarie per svolgere i propri compiti di coordinamento politico-sindacale nel rispetto dell'autonomia delle categorie e garantiscono, in base alle norme stabilite dagli istituti degli appositi Enti, il collegamento tra l'attività degli enti suddetti e quella della CONF.A.I.L..

Art. 14

Organi delle Unioni Provinciali

Gli Organi delle Unioni sindacali Provinciali sono:

1. il Congresso Provinciale;
2. il Comitato Centrale;
3. la Segreteria;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio dei Probiviri.

Per la nomina dei componenti e per la loro composizione, funzionamento e competenze, si applicano le stesse norme – previste per gli Organi confederali.

Titolo IV

Unioni Regionali

Art. 15

Unioni Regionali

L'Unione Regionale della CONF.A.I.L. è costituita da tutte le Unioni Sindacali Provinciali CONF.A.I.L. del territorio.

La competenza territoriale delle Unioni Sindacali Regionali deve corrispondere ad una circoscrizione o zona omogenea definita in sede di amministrazione regionale.

Art. 16

Compiti delle Unioni Regionali

Le Unioni Regionali realizzano l'unità organizzativa dei lavoratori di tutte le categorie nell'ambito della medesima regione.

Esse coordinano, nella regione, tutte le Unioni sindacali della CONF.A.I.L., ivi esistenti, svolgendo compiti analoghi a quelli che la CONF.A.I.L. assolve su tutto il territorio nazionale in conformità degli scopi istitutivi del presente statuto ed inoltre promuovono tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi del sindacato per la politica. Le Unioni Regionali pertanto svolgono i seguenti compiti:

- a) promuovono, organizzano, e coordinano l'azione necessaria per la difesa degli interessi dei lavoratori che operano nella Regione;

- b) assistono le strutture del sindacato operanti nella Regione per l'elaborazione delle politiche e delle piattaforme rivendicative di vari livelli (Regione, Provincia e comprensorio) partecipando alle eventuali trattative e promuovendo le opportune azioni di lotta;
- c) provvedono agli studi e alle documentazioni necessarie ad illustrare i problemi sociali che interessano i lavoratori, come pure la situazione socio-economica e sindacale nella Regione;
- d) studiano e realizzano le iniziative per la soluzione dei problemi dell'assistenza e previdenza nonché quelle fondamentali riferite all'assetto del territorio ed alle politiche settoriali (sanità, trasporti, urbanistica, edilizia sociale, opere pubbliche ed agricoltura) ed ogni altra questione di ordine generale che investa la vita dei lavoratori della regione;
- e) promuovono la costituzione e partecipano alla gestione degli strumenti predisposti ad assicurare la presenza e gli indirizzi della CONF.A.I.L. nelle attività parasindacali (patronato di assistenza, formazione professionale, organizzazione del tempo libero, attività cooperativistica, promozione culturale dei lavoratori, ecc.).

Art. 17

Organi delle Unioni Regionali

Gli Organi delle Unioni Regionali sono:

- 1. il Congresso Regionale;
- 2. il Comitato Direttivo;
- 3. la Segreteria;
- 4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5. il Collegio dei Probiviri.

La composizione, i compiti e le modalità di elezione degli organismi sono regolati dalle norme previste dallo Statuto per gli Organi Confederali.

Titolo V

Organi Centrali della CONF.A.I.L.

Art. 18

Struttura associativa della CONF.A.I.L.

Tutte le Federazioni Nazionali, tutte le Unioni Regionali e tutte le Unioni Sindacali Provinciali sono parti della CONF.A.I.L. (Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro).

Art. 19

Organi della CONF.A.I.L.

Gli organi centrali della CONF.A.I.L. sono:

- a) il Congresso Confederale;
- b) il Comitato Centrale;
- c) la Segreteria Confederale;
- d) il Collegio Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- f) Il Comitato pari opportunità.

Art. 20

Congresso Confederale

Il Congresso Confederale è il massimo Organo direttivo della CONF.A.I.L., cui spettano tutti i poteri deliberativi.

Sono suoi compiti particolari:

- a) esaminare il rendiconto morale e finanziario dell'organizzazione;
- b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'Organizzazione, previa relazione della Segreteria;
- c) nominare il Comitato Centrale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste dai successivi articoli;
- d) deliberare sulle modifiche allo Statuto proposte dalla Segreteria Generale.
- e) Deliberare sul "Codice Etico" della CONF.A.I.L. che è parte integrante del presente Statuto.

Art. 21

Convocazione Congresso Confederale

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni 5 anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno 3/4 dei componenti il Comitato Centrale o da almeno 1/3 degli iscritti della CONF.A.I.L.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Comitato Centrale della CONF.A.I.L. almeno sei mesi prima. Il Comitato Centrale fissa altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati.

Il Congresso è composto dai delegati delle Unioni Regionali e delle Federazioni Nazionali di Categoria. I delegati spettanti a ciascuna Unione Regionale saranno eletti dai Congressi delle singole Unioni Provinciali. I delegati delle Federazioni Nazionali di categoria saranno eletti dai Congressi Nazionali delle Unioni stesse.

Il Comitato Centrale della CONF.A.I.L., il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti, potranno esprimere proprie considerazioni scritte, non vincolanti, sugli argomenti dell'ordine del giorno in discussione e che le stesse saranno esposte dalla Segreteria Confederale nel corso della relazione all'Assemblea Congressuale.

Le eventuali considerazioni di cui sopra dovranno pervenire alla Segreteria Confederale almeno 10 giorni prima del Congresso.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati da ogni delegato e con le modalità fissate dal presente Statuto.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati i due terzi degli organizzati ed in seconda convocazione quando sia rappresentato almeno un terzo degli organizzati. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno due ore.

Art. 22

Non cumulabilità delle deleghe

Non è ammesso il cumulo delle deleghe; solo in sede congressuale sarà possibile trasferire, per cause di forza maggiore, la propria delega ad un altro delegato: quest'ultimo potrà, quindi, esercitare la propria più un'altra.

In tal caso i due voti devono essere espressi contemporaneamente e unitariamente.

Art. 23

Relazione della Segreteria

La Segreteria della CONF.A.I.L. presenterà al Congresso una relazione politica, morale, finanziaria e gestionale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso e quella programmatica del quinquennio successivo.

La stessa verrà discussa e sottoposta all'approvazione del Congresso della CONF.A.I.L.

Art. 24

Comitato Centrale

Il Comitato Centrale della CONF.A.I.L. è composto sino a un massimo di 53

componenti effettivi e da 3 a 5 supplenti, eletti dal Congresso Confederale, riservando alle donne almeno 30% dei componenti (ove ne esistano le condizioni). La Segreteria Generale può fare partecipare con voto consultivo, ai lavori dell'Organismo, iscritti che abbiano particolari responsabilità di rappresentanza nella CONFAIL.

Il Congresso procede alla nomina di membri supplenti.

In caso di mancata partecipazione al Comitato Centrale per due volte consecutive senza giustificato motivo, l'assente sarà automaticamente sostituito fra i supplenti già precedentemente individuati.

Art. 25

Compiti del Comitato Centrale

Il Comitato Centrale è l'organo di direzione della CONFAIL, nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro; è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso della CONFAIL, si articola in sezioni di studio e di lavoro dandosi un regolamento interno.

Sono suoi compiti particolari:

- a) eleggere nel suo seno il Segretario Generale e la Segreteria Confederale secondo le norme di cui al presente Statuto;
- b) convocare il Congresso Nazionale della CONFAIL e fissarne le modalità di svolgimento in base alle norme di cui al presente Statuto;
- c) essere competente sulle questioni di inquadramento sindacale delle categorie e dei settori produttivi. L'inquadramento di nuove strutture e la modifica delle categorie è presa a maggioranza dei 2/3. Se dopo le due prime votazioni non verrà raggiunto il quorum precedente, sarà sufficiente la maggioranza dei componenti presenti.
- d) Approvare i bilanci ed i rendiconti finanziari annuali;
- e) fissare le direttive generali dell'attività organizzativa e sindacale.
- f) Istituire, sciogliere o modificare una Federazione di Categoria con tutte le sue articolazioni e/o Unioni di Sindacati Regionali e/o Provinciali.
- g) deliberare l'allontanamento da ogni e qualunque struttura degli iscritti che abbiano promosso azioni giudiziarie nei confronti della CONFAIL o abbiano tenuto nei confronti della stessa comportamenti atti a gettare discredito sull'intera Organizzazione Sindacale.

Art. 26

Riunione Comitato Centrale

Il Comitato Centrale si riunisce ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da 3/4 dei suoi componenti.

Il Comitato Centrale è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località, e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Comitato Centrale sono validamente costituite quando sono presenti almeno il 50% + 1 dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I Revisori dei Conti e dei Probitari partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Centrale senza voto.

Art. 27

Composizione della Segreteria Confederale

La Segreteria è composta da un numero non superiore a 13 persone e non inferiore a 7, garantendo il 30% (ove ne sussistano le condizioni) dei componenti alle

donne. Il Segretario Generale potrà integrare i componenti della Segreteria scegliendo tra i componenti il Comitato Centrale.

Art. 28

Compiti della Segreteria Confederale

La Segreteria è l'Organo esecutivo della CONF.A.I.L..

Nomina il Segretario Generale individuato fra i propri componenti.

Essa provvede all'esecuzione delle decisioni congressuali, del Comitato Centrale e dei Probiviri, assicura la quotidiana attività della CONF.A.I.L. e delibera su tutte le questioni che hanno carattere d'urgenza; mantiene contatti permanenti con le Federazioni Nazionali di Categoria e con le Unioni Regionali e Provinciali.

Propone al Congresso il "Codice Etico".

Art. 29

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente la CONF.A.I.L. di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ha inoltre facoltà di intervenire per casi urgenti onde salvaguardare gli interessi CONF.A.I.L. informandone successivamente la Segreteria.

Convoca la Segreteria Confederale quando lo ritiene opportuno o su richiesta dei 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.

Il Segretario Generale è autorizzato ad effettuare, con pieni poteri gestionali, tutte le operazioni amministrative, patrimoniali, bancarie, fiscali, tributarie, previdenziali per conto della Confederazione.

Promuove tutte le iniziative atte ad aumentare la visibilità della CONF.A.I.L., la qualità e quantità dei servizi agli iscritti ed il proselitismo.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale o amministrativa può essere delegata al vice Segretario Generale.

Il Segretario Generale ha il potere di controllare ed intervenire in sostituzione degli organi sindacali preposti - in caso di loro negligenza, ritardo, impedimento e/o inadempienza - sulle decisioni che questi dovrebbero assumere, richiedendo ed ottenendo, all'uopo, tutta la documentazione ritenuta necessaria.

Il Segretario Generale, di concerto con la Segreteria, può emettere norme di "Regolamento interno", avvalendosi, per la loro redazione, anche di consulenti esterni.

Art. 30

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e 3 membri supplenti ed è nominato dal Congresso Confederale preferibilmente tra gli iscritti che non abbiano cariche direttive ed esecutive negli organismi nazionali della CONF.A.I.L.

Nel caso in cui, in epoca successiva al Congresso, uno o più di detti membri dovesse cessare dalla carica per qualsivoglia motivo, al loro posto verranno nominati dalla Segreteria Confederale uno o più sostituti, scelti anche tra persone non iscritte alla CONF.A.I.L., che resteranno (salvo eventuale revoca e conseguente sostituzione da parte della predetta Segreteria) in carica sino al successivo Congresso Confederale.

I Probiviri effettivi partecipano alle sedute del Comitato Centrale senza voto deliberativo.

Il Collegio dei Probiviri svolge le funzioni stabilite dal presente statuto.

Art. 31

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e di 3 membri

supplenti eletti dal Congresso della CONF.A.I.L.

Il Collegio dei Revisori individua, nominandolo, il proprio Presidente fra i membri effettivi.

I membri del Collegio non possono rivestire cariche direttive e/o esecutive negli organismi della CONF.A.I.L.

Art. 32

Competenze dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare, con cadenza trimestrale, i documenti amministrativi della CONF.A.I.L e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria ed al Comitato Centrale i miglioramenti che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze.

I Revisori dei Conti effettivi partecipano alle sedute del Comitato Centrale senza voto deliberativo.

Il Collegio redige annualmente la relazione sul proprio operato a completamento del rendiconto finanziario.

Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Art. 33

Il Comitato pari opportunità

Il Comitato pari opportunità è composto da 3 iscritti e 3 supplenti eletti dal Congresso e tale carica è cumulabile con altre cariche.

Esso ha il compito di vigilare sul rispetto delle “pari opportunità” e delle “quote rosa”, verificando se vi siano le condizioni per mantenere la percentuale della quota di riserva e del “Codice Etico e cause di incompatibilità”.

In caso di loro violazione, denunciare alla Segreteria Generale per eventuali provvedimenti.

PARTE TERZA

Rapporti della CONF.A.I.L. con i propri organi

Art. 34

Funzionamento degli organismi

La vita interna della CONF.A.I.L si ispira ai principi della democrazia.

Pertanto:

- a) a tutti i livelli le cariche sindacali sono elettive e gratuite secondo le norme contenute nel presente statuto, salvo il rimborso spese;
- b) tutte le decisioni devono essere adottate a maggioranza di voto dagli organi competenti;
- c) la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione, deve essere garantita nelle varie istanze della CONF.A.I.L, come pure deve essere garantito il rispetto di tutte le opinioni politiche e convinzioni religiose degli associati.;
- d) in ogni Federazione Nazionale, in ogni Unione Regionale ed in ogni Unione Sindacale, la funzione di amministratore è svolta da un membro della Segreteria che non può essere il Segretario Responsabile o il Segretario Generale.

Art. 35

Autonomia della CONF.A.I.L

Per garantire l'indipendenza della CONF.A.I.L secondo quanto previsto dall'art. 1

del presente statuto:

- a) non è ammessa in seno alla CONF.A.I.L la costituzione di correnti ispirate da partiti/movimenti politici o da altri organismi comunque estranei all'organizzazione.
- b) non è ammessa la presentazione di mozioni pregressuali nei congressi e nelle elezioni degli organismi Confederali, di Unione e di Categoria, contrastanti con le norme statutarie;
- c) le organizzazioni sindacali della CONF.A.I.L non possono avere sede presso partiti e/o movimenti/associazioni politiche, i contratti di locazione delle sedi occupate dagli organismi centrali e periferici della CONF.A.I.L devono essere intestati ai singoli organismi o anche alla persona nella sua espressa qualità di responsabile pro tempore dell'organismo stesso;
- d) tutte le elezioni sindacali dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente statuto, anche al fine di assicurare alle eventuali minoranze i diritti di rappresentanza;
- e) è dovere degli organi competenti ottenere da tutti gli iscritti il rigoroso rispetto delle norme contenute nel presente articolo;
- f) ogni organismo sindacale CONF.A.I.L Provinciale o Nazionale di Categoria, ogni anno dovrà inviare alla Segreteria Confederale un elenco inventariale dettagliato delle suppellettili di proprietà dell'organismo sindacale CONF.A.I.L, onde consentire il controllo di eventuali irregolarità disciplinari.

Art. 36

Rapporti tra CONF.A.I.L e propri organismi

La CONF.A.I.L mantiene contatti permanenti con le Federazioni Nazionali, con le Unioni Regionali e Provinciali, per collaborare con esse nell'assolvimento dei compiti statuari, secondo le direttive fissate dal Congresso, nonché dare indirizzi politico-sindacali agli stessi.

Art. 37

Autonomia amministrativa degli organismi della CONF.A.I.L

Le Federazioni Nazionali, con tutte le rispettive derivazioni locali, le Unioni Sindacali Regionali, le Unioni Provinciali, sono organismi amministrativamente e patrimonialmente autonomi e rispondono direttamente, in proprio ed in via esclusiva, in solido con il Dirigente di struttura pro tempore delle obbligazioni assunte verso chiunque.

La CONF.A.I.L non risponde delle obbligazioni assunte dalle Federazioni Nazionali di categoria e dalle loro Strutture Regionali, Provinciali ed aziendali, dalle Unioni Sindacali Regionali, dalle Unioni Sindacali Provinciali.

Art. 38

Gestioni Straordinarie

Il Segretario Generale individua e nomina il Commissario ad acta per le gestioni straordinarie dovute a momentanea vacanza/sospensione dalle cariche sindacali di dirigenti a qualsiasi livello o Organismi Provinciali o Nazionali allorché si verificano i seguenti casi:

- a) inesistenza di un organo dirigente;
- b) incapacità ad esprimere la Segreteria;
- c) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dalla Confederazione capaci di provocare disorientamento e disgregazione danneggiando il prestigio dell'Organizzazione;
- d) congresso convocato senza rispetto delle norme statutarie;

- e) proposte di scissione;
- f) mancato riconoscimento alla Confederazione di
 1. quote associative spettanti;
 2. pagamento tessere.
- g) Mancata osservanza delle disposizioni dettate dalla Segreteria Generale in relazione a:
 1. indirizzi di linea sindacali indicati;
 2. suggerimenti ed indicazioni.
- h) Violazione delle norme statutarie e del “Codice Etico”

La gestione straordinaria dovrà espletarsi per il tempo strettamente necessario e non potrà superare i 6 mesi ed, in casi eccezionali, un anno. Entro tale periodo dovrà essere convocato il Congresso dell'Organismo commissariato.

L'intervento per le gestioni straordinarie di cui al primo comma, si esplica anche secondo le seguenti norme:

- 1) La Segreteria Territoriale interviene sulle strutture aziendali del proprio territorio.
- 2) Le Federazioni Nazionali sui sindacati Territoriali di categoria.
- 3) La Confederazione ha il potere di intervenire a tutti i livelli, sulle strutture Territoriali, sulle Unioni Sindacali Provinciali, sulle Unioni Regionali e sulle Federazioni Nazionali.

Al Commissario spetta il rimborso spese a carico dell'Organismo commissariato.

PARTE QUARTA

Adesione alla CONF.A.I.L e quote associative

Art. 39

Iscrizione

Possono essere iscritti alla CONF.A.I.L tutti i lavoratori/lavoratrici o ex lavoratori/lavoratrici in pensione.

Per l'iscrizione di altre figure professionali o prestatori d'opera dovrà, di volta in volta, pronunziarsi la Segreteria Confederale.

L'iscrizione si perfeziona attraverso il prelievo della tessera della CONF.A.I.L. tramite gli organismi di base del sindacato di categoria cui il lavoratore appartiene e pagamento delle trattenute sindacali tramite l'azienda di appartenenza.

Il ritiro della tessera ha valore di accettazione delle norme del presente Statuto, del “Codice Etico”, come pure dell'indirizzo Confederale.

Al momento del prelievo dovranno essere versati, per ciascuna tessera, i contributi sindacali e la quota associativa. La tessera ha validità annuale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Alla scadenza il mancato prelievo di nuova tessera e versamento dei contributi sindacali e della quota associativa, determinerà il venir meno di ogni e qualunque appartenenza alla Confederazione e la conseguente perdita di tutti i relativi diritti e doveri, nonché la decadenza da eventuali cariche sindacali ricoperte.

In caso di dimissioni anticipate dal Sindacato, l'iscritto decadrà automaticamente da tutte le eventuali cariche sindacali ricoperte.

La tessera sindacale è strettamente personale e le sedi periferiche di tutte le strutture dovranno, entro il 31/12 di ogni anno, comunicare alla Segreteria Confederale i tabulati degli iscritti suddivisi per le singole aziende di appartenenza.

Art. 40

Quota associativa e contributi sindacali

Le modalità del tesseramento sono decise di volta in volta dalla Segreteria Confederale mediante Circolari.

I contributi associativi vanno divisi nel seguente modo:

- 50% ai sindacati Territoriali di categoria;
- 10% alle Unioni Sindacali Provinciali o Unioni regionali;
- 25% alle Federazioni Nazionali;
- 15% alla Confederazione.

Tutti i versamenti contributivi dei vari settori dovranno essere canalizzati su appositi c/c intestati alle Federazioni Nazionali di Categoria che provvederanno alla suddivisione per le singole strutture, come sopra determinate.

I Segretari Nazionali delle Federazioni sono responsabili legalmente della ripartizione e rispondono direttamente alla Confederazione delle eventuali inadempienze.

Art. 41

Obbligo alla contribuzione

Tutti gli iscritti alla CONF.A.I.L. sono tenuti al pagamento della quota associativa e dei contributi sindacali, ed ogni organismo aderente al rispetto delle norme relative ai rapporti amministrativi

Le rappresentanze dei vari Organismi per i Collegi di Unione, di Federazione e di Confederazione saranno rapportate alle quote associative e ai contributi versati per i propri tesserati.

Avranno diritto di voto nel rinnovo delle cariche sindacali, gli iscritti che saranno in possesso della tessera al 31/12 dell'anno precedente alla votazione.

PARTE QUINTA

Isritti e norme disciplinari

Art. 42

Rispetto delle norme

Tutti gli iscritti alla CONF.A.I.L. ed in particolare coloro che ricoprono cariche direttive negli organismi di categoria, di Unioni e Confederali, sono tenuti, oltre a rispettare le norme del presente Statuto, anche le norme comportamentali contenute nel "Codice Etico". Gli eventuali casi di indisciplina sono sanzionati secondo le norme fissate dal presente Statuto.

Art. 43

Provvedimenti disciplinari

La Segreteria Confederale procederà ad assumere provvedimenti disciplinari nei seguenti casi:

1. mancanza di qualsiasi attività – inesistenza di un Organo dirigente – incapacità ad esprimere la Segreteria;
2. mancato pagamento di contributi a qualsiasi livello o tessere associative;
3. irregolarità amministrative ed organizzative a qualsiasi livello – Congresso convocato senza il rispetto delle norme statutarie;
4. indisciplina ed inosservanza del Codice Etico;
5. attività incompatibile con l'indirizzo della CONF.A.I.L. e con le norme dello Statuto Confederale e del Codice Etico – indirizzi di linea sindacale;
6. attività scissionistica o esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dalla Confederazione capaci di provocare disorientamento e disgregazione danneggiando il prestigio

dell'Organizzazione;

7. comportamenti di indegnità morale;

8. a chiunque non si attenga alle disposizioni delle Segreteria Confederale.

I Responsabili delle infrazioni suddette potranno essere sospesi, in via cautelare, dal Segretario Generale Confederale da qualsiasi attività sindacale e deferiti al Collegio dei Probiviri che adotterà i dovuti provvedimenti.

Le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti, tenuto conto della recidiva nonché delle gravità della mancanza commessa sono le seguenti:

a) censura scritta;

b) sospensione da ogni attività sindacale per un periodo massimo di sei mesi;

c) espulsione dalla CONF.A.I.L. e dalle strutture orizzontali e verticali:

Se un'infrazione è commessa da un Segretario Nazionale di categoria o di Unione Sindacale, in sua vece dovrà essere nominato un commissario straordinario con piena rappresentanza legale per il tempo necessario alla definizione dei provvedimenti di sospensione o di radiazione.

La Segreteria in questo caso può esimersi dal convocare il Comitato Centrale dell'Organismo interessato.

Art. 44

Norme procedurali Collegio Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, elettivamente domiciliato c/o la sede dell'Organismo cui espleta la funzione, esamina e decide sui casi di indisciplina degli iscritti e su tutti i casi nei quali gli stessi non abbiano osservato i loro doveri verso la Confederazione.

Tali casi possono essere deferiti ai Collegi dei Probiviri da qualsiasi Organo della Confederazione e da qualsiasi iscritto.

Le comunicazioni – al pari di ogni altra relativa al procedimento avanti ai Probiviri – andranno inviate al predetto Organo presso la relativa sede mediante P.E.C., o raccomandata postale o raccomandata a mani.

Il Collegio è composto da 3 (tre) membri; le relative decisioni sono prese a maggioranza dei componenti. Il Collegio dei Probiviri, a suo insindacabile giudizio, può respingere i deferimenti allorché ritenuti inidonei:

Nei giudizi disciplinari devono essere comunicati per iscritto all'associato i fatti a lui contestati dandogli 20 giorni utili per presentare, per iscritto, le sue osservazioni.

L'iscritto può anche chiedere di essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri il quale non può rifiutarsi.

La decisione dei Probiviri dovrà essere presa a maggioranza, per iscritto e firmata dai componenti il Collegio all'unanimità; ove uno di essi si rifiuti di firmare, tale rifiuto sarà annotato in calce alla decisione e questa, controfirmata dagli altri membri del Collegio, avrà piena validità e sarà, a sua volta, oggetto di procedimento disciplinare.

La decisione firmata da uno solo Membro del Collegio non ha alcun valore ed è nulla.

In Collegio dei Probiviri deve prendere le proprie decisioni entro sei mesi dal giorno in cui è investito del caso da decidere.

Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori due mesi in caso di comprovati motivi.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno contenere le motivazioni indicanti le ragioni che hanno determinato la sanzione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, senza l'indicazione dei voti, dovranno

essere comunicate all'interessato in copia, firmata dal Presidente del Collegio dei Probiviri, a mezzo P.E.C. o lettera raccomandata postale o raccomandata a mani entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento.

Copia della decisione dovrà altresì essere inviata, per conoscenza, al Segretario della Confederazione con le suddette modalità.

PARTE SESTA

Validità e modifiche delle norme statutarie

Art. 45

Modifica dello Statuto

Tutte le Federazioni Nazionali e le singole organizzazioni della CONF.A.I.L. abbracciano e fanno proprie le norme statutarie confederali con tutte le variazioni approvate nel VIII° Congresso Confederale, ed avranno nei loro singoli statuti per le parti di competenza riportate le norme analoghe articolo per articolo del presente Statuto.

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Confederale CONF.A.I.L..

NORME TRANSITORIE

Art. 46

Il presente statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione congressuale.

Il presente Statuto è depositato presso il Ministero del Lavoro – Divisione IV° della Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali già Sezione rapporti sindacali – via Flavia, n° 6 – Roma.

**Elenco delle Federazioni Nazionali costitutive della
CONF.A.I.L. con sede in Milano – Viale Abruzzi, n.38**

1) F.A.I.L.C.L.E.A	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Cemento-Legno-Lapidei ed Affini
2) F.A.I.S.A.	Federazione Autonoma Italiana Sindacato Autoferrotranvieri – Internavigatori
3) F.A.I.L.A.	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Alimentari
4) F.A.I.L.C.	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici
5) F.A.I.L.M.	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici
6) F.A.I.L.T.	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Tessili
7) F.I.A.L.A.	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Abbigliamento
8) F.I.A.L.A.M.	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Alberghi e Mense
9) F.I.A.C.	Federazione Autonoma Italiana Calzaturieri
10) Fe.N.A.L.T.	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Terra
11) F.I.A.P.	Federazione Italiana Autonoma Poligrafici
12) F.I.A.L.C.	Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Commercio
13) F.I.A.L.M.	Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Marittimi
14) F.A.P.I.	Federazione Autonoma Pensionati Italiani
15) Fe.N.A.L.C.	Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Ceramica
17) F.A.L.V.	Federazione Autonoma Lavoratori del Vetro
18) F.I.L.A.L.E.	Federazione Italiana Autonoma Letterizi e Edili
19) F.I.P.E.	Federazione Italiana Pubblici Esercizi
20) F.I.A.P.I.C.	Federazione Italiana Autonoma Pulizie Industriali e Civili
21) F.A.L.I.M.C.	Federazione Autonoma Lavoratori Invalidi e Mutilati Civili
22) S.A.B.I.	Sindacato Autonomo Bancari Italiani
23) F.A.L.T.	Federazione Autonoma Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico
24) F.A.I.L.T.L.T.	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Terziario – Logistica e Trasporto Merci
25) CONF.A.I.L. - SANITA'	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Sanità (ex F.A.I.L.E.I.-SANITA')
26) F.I.L.A.P.	Federazione Italiana Lavoratori Autonoma Postelegrafonici

27) CONFAIL- AUTONOMI E LOCALI	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Enti Locali/Pubblico Impiego (ex FAILEL Enti Locali/Pubblico Impiego)
28) F.A.D.C.M.T	Federazione Autonoma Dipendenti Cassa Marittima Tirrena
29) F.A.I.L.P.	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori del Porto
30) F.A.I.M.	Federazione Autonoma Italiana Ministeriali (ex FAIS Federazione Autonoma Italiana Statali)
31) F.A.I.L.- SCUOLA	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Scuola (ex CONFAIL-SCUOLA)
32) F.I.G.G.S.P.A	Federazione Italiana Guardie Giurate Servizio Portineria e Armato
33) F.A.I.L.E.	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Elettrici
34) S.I.A.F.	Sindacato Italiano Autonomo Ferrovieri (ex S.M.A. - Sindacato Macchinisti-Aiuto Macchinisti-Capo Deposito FS)
35) F.I.A.R.	Federazione Italiana Autonoma Rider
36) F.A.I.L.S.A.	Federazione Autonoma Italiana lavoratori in somministrazione ex interinali ed i lavoratori atipici
37) F.I.A.I.	Federazione Italiana Autonoma Informatici
38) S.T.A.N.C.C.	Sindacato Tassisti e Noleggio Con Conducente (ex S.T.A.M. - Sindacato Tassisti Autonomo Milanese)
39) S.A.M.A.	Sindacato Autonomo Milanese Autoferrotranvieri

Associazioni CONFAIL: CONF.A.I.L. INQUILINI

Aderente a CONFAIL: FLAS (Federazione Lavoratori Appalti Sanità)

I N D I C E

	Preambolo	Pag. 1
Art. 1	Denominazione e Sede	Pag. 2
Art. 2	Scopi	Pag.2
Art. 3	Compiti	Pag.3
Art. 4	Responsabilità Confederale	Pag.3
Art. 5	Le tutele individuali	Pag.3
Art. 6	Struttura della CONF.A.I.L	Pag.4
Art. 7	Rappresentanze aziendali	Pag.4
Art. 8	Compiti delle Rappresentanze aziendali	Pag.4
Art. 9	Struttura e inquadramento delle Federazioni Nazionali	Pag.4
Art. 10	Autonomia delle Federazioni nazionali di Categoria, dei Sindacati regionali e Provinciali	Pag.5
Art. 11	Organi delle Federazioni Nazionali	Pag.5
Art. 12	Unioni Sindacali Provinciali	Pag.5
Art. 13	Compiti delle Unioni Provinciali	Pag.5
Art. 14	Organi delle Unioni Provinciali	Pag.6
Art. 15	Unioni Regionali	Pag.6
Art. 16	Compiti delle Unioni Regionali	Pag.6
Art. 17	Organi delle Unioni Regionali	Pag.7
Art. 18	Struttura Associativa CONF.A.I.L.	Pag.7
Art. 19	Organi della CONF.A.I.L.	Pag.7
Art. 20	Congresso Confederale	Pag.7
Art. 21	Convocazione Congresso Confederale	Pag.8
Art. 22	Non cumulabilità delle deleghe	Pag.8
Art. 23	Relazione della Segreteria	Pag.8
Art. 24	Comitato Centrale	Pag.9
Art. 25	Compiti del Comitato Centrale	Pag.9
Art. 26	Riunione Comitato Centrale	Pag.9
Art. 27	Composizione della Segreteria Confederale	Pag.9
Art. 28	Compiti delle Segreteria Confederale	Pag.10
Art. 29	Il Segretario Generale	Pag.10

Art. 30	Il Collegio dei Probiviri	Pag.10
Art. 31	Collegio dei Revisori dei conti	Pag.11
Art. 32	Competenze dei Revisori dei conti	Pag.11
Art. 33	Il Comitato pari opportunità	Pag.11
Art. 34	Funzionamento degli Organismi	Pag.11
Art. 35	Autonomia della CONF.A.I.L.	Pag.12
Art. 36	Rapporti tra CONF.A.I.L. e propri organismi	Pag.12
Art. 37	Autonomia amministrativa degli Organismi della CONF.A.I.L.	Pag.12
Art. 38	Gestioni Straordinarie	Pag.12
Art. 39	Iscrizione	Pag.13
Art. 40	Quota associativa e contributi sindacali	Pag.14
Art. 41	Obbligo alla contribuzione	Pag.14
Art. 42	Rispetto delle norme	Pag.14
Art. 43	Provvedimenti disciplinari	Pag.14
Art. 44	Norme procedurali Collegio Probiviri	Pag.15
Art. 45	Modifica dello Statuto	Pag.16
Art. 46	Norme Transitorie	Pag.16
<i>Allegati</i>	<i>CODICE ETICO ELENCO delle FEDERAZIONI Nazionali della CONF.A.I.L.</i>	